Ottobre 2014

Fondo di solidarietà residuale

La legge 92/2012 ha introdotto il sistema dei Fondi bilaterali di solidarietà per i settori sprovvisti della Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria, con la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (Cigo e CIGS), una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

In assenza di fondi bilaterali istituibili dalle parti sociali, sottoscrittrici dei diversi CCNL, la legge Fornero (n.92/2012) ha disposto a decorrere dal 1.01.2014 la costituzione del cd. Fondo di solidarietà residuale al fine di superare gradualmente il sistema degli ammortizzatori in deroga.

Il Fondo residuale è stato istituito con decreto interministeriale n. 79141 del 7.2.2014.

Il Fondo di solidarietà residuale costituisce, quindi, una gestione dell'Inps e gode di autonomia patrimoniale e finanziaria. Esso ha "l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità": gli interventi, dunque, possono essere concessi solo entro i limiti delle risorse disponibili.

Il Fondo eroga le prestazioni calcolate con le stesse regole previste in materia di cassa Integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, inclusive del massimale al netto della riduzione pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote previste per gli apprendisti. La prestazione così determinata viene riconosciuta per un massimo di tre mesi continuativi prorogabili trimestralmente, fino ad un massimo complessivo di 9 mesi da computarsi in un biennio mobile. Oltre alla prestazione, il lavoratore ha diritto al versamento della contribuzione correlata nella gestione previdenziale cui è iscritto: tale contribuzione sarà pienamente utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Datori di lavoro obbligati

Sono sottoposti all'imposizione contributiva al Fondo le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria. Sono escluse ad esempio le imprese commerciali con oltre 50 dipendenti in quanto pur non essendo destinatarie delle norme sulla CIGO sono, invece, assoggettate a quelle sulla CIGS(nota Ministero del Lavoro del 12.9.2014).

Il requisito occupazionale si calcola con le stesse modalità previste per la CIG e cioè facendo la media dei dipendenti – esclusi gli apprendisti e con riproporzionamento dei part-time e dei lavoratori intermittenti – del semestre precedente. Il calcolo va rifatto ogni mese.

Il legislatore ha adottato una definizione ampia di impresa, includendo in essa anche gli Studi Professionali. Restando escluse dall'obbligo le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati, i partiti politici e le amministrazioni pubbliche.

Con il messaggio n. 6897 del 8.09.2014, l'Inps ha individuato una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC, Codice di autorizzazione e Codice Ateco 2007) che rientrano nell'ambito dell'applicazione del fondo. E' bene specificare che il possesso di queste caratteristiche non determina l'iscrizione automatica al Fondo che rimane comunque subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa.

A tutte le aziende potenzialmente soggette al Fondo viene attribuito in automatico dall'inps, tramite cassetto previdenziale, il codice OJ, a prescindere dal requisito occupazionale prescritto per il versamento contributivo.

Le imprese plurilocalizzate, che raggiungono il requisito dimensionale, sommando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle sedi Inps di competenze, affinchè venga attribuito il codice di autorizzazione che individua le aziende che operano su più posizioni (2C).

Finanziamento delle prestazioni

Il Fondo residuale è così finanziato:

- Un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore (per cui 0,33% per il datore di lavoro e 0,17% per il lavoratore). I dirigenti sono esclusi da detta contribuzione.
- Un contributo addizionale a totale carico dell'azienda che ricorra a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa. Tale contributo è calcolato sulle retribuzioni perse ed è pari al 3%, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e al 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Tale obbligo contributivo decorre dal 1.1.2014, pertanto, sussiste anche i riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato nel periodo gennaio-settembre 2014 e nel caso di cessazione d'azienda nel medesimo periodo.

Modalità di pagamento

Il versamento corrente decorre con la mensilità di ottobre 2014, da versare entro il 17.11.2014. Per quanto riguarda, invece, il pagamento dei contributi arretrati (da gennaio a settembre 2014), l'Inps ha disposto la scadenza al 16.12.2014, senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Provvederemo a dar corso, quindi, a quanto disposto per le imprese rientranti nel campo di applicazione.

Per qualsiasi altra evenienza i ns. uffici sono come sempre a Vs. disposizione.

Buon lavoro

Studio di Consulenza del Lavoro Duraccio